

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it) - [informa@ats-brescia.it](mailto:informa@ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 250

del 28/04/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a n. 2 Medici Veterinari per lo svolgimento di attività nell'Area igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale, nel territorio del Distretto Veterinario n. 2 di Lonato.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella  
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, con nota in data 11.04.2017 prot. n. 0035282, ha espresso la necessità di prorogare – in prossimità della scadenza definita nel 22.04.2017 - due contratti di lavoro autonomo per Veterinari libero-professionisti per l'espletamento delle attività ispettive in due macelli industriali operanti sul Distretto Veterinario di Lonato;

Vista la nota del Direttore Amministrativo del 27.04.2017, prot. n. 0039555, con la quale – esclusa la possibilità di prorogare gli incarichi in argomento – ritiene percorribile il conferimento di due nuovi incarichi della durata di tre mesi utilizzando l'elenco degli idonei approvato per il Distretto Veterinario n. 3 di Leno con Decreto D.G. n. 163 del 17.03.2017 ed attingendo alle risorse già stanziare per le attività di bonifica sanitaria per l'intero esercizio 2017;

Dato atto che con la spesa per i contratti in oggetto viene rispettato il vincolo della riduzione minima del 5% dei costi sostenuti nel 2017 per tale tipologia di contratti, ai sensi della DGR n. X/5954 del 5.12.2016 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017";

Visti:

- l'articolo 7 "Gestione delle risorse umane" del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale, tra l'altro, prevede, al comma 6 (come modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78), che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- il "Regolamento disciplinante il conferimento, da parte dell'ATS di Brescia, di incarichi di collaborazione esterna", allegato "A" al Decreto del Direttore Generale n. 84 del 10.02.2017;

Accertato che:

- l'oggetto delle prestazioni corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Agenzia, in materia di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale;
- le prestazioni oggetto del presente provvedimento sono di natura temporanea e altamente qualificata;
- sono stati preventivamente determinati durata, contenuti della prestazione del professionista e compenso della collaborazione, come risulta dall'allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- non è possibile, con gli attuali contingenti di personale veterinario, far fronte alle attività oggetto del presente provvedimento;



---

Ritenuto quindi di conferire, per lo svolgimento delle attività in oggetto, i seguenti incarichi di collaborazione di lavoro autonomo, in qualità di Veterinari, per 3 mesi dal 02.05.2017:

- Dr.ssa Sfameni Chiara, per un totale di 200 ore nel periodo, per un compenso totale di € 5.400,00;
  - Dr.ssa Ferrari Valentina Veronica, per un totale di 200 ore nel periodo, per un compenso totale di € 5.400,00;
- come precisato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di regolamentare l'attività in questione mediante l'allegato schema di contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "B" composto da n. 7 pagine);

Vista la proposta del Dott. Sergio Cottali, Responsabile dell'Ufficio Trattamento Giuridico, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione della Responsabile f.f. della U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

#### D E C R E T A

- a) di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, per lo svolgimento delle attività in oggetto, i seguenti incarichi di collaborazione di lavoro autonomo, in qualità di Veterinari, dal 02.05.2017 e fino al 01.08.2017:
  - Dr.ssa Sfameni Chiara, per un totale di 200 ore nel periodo, per un compenso totale di € 5.400,00;
  - Dr.ssa Ferrari Valentina Veronica, per un totale di 200 ore nel periodo, per un compenso totale di € 5.400,00;come precisato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di precisare che qualora taluno dei professionisti sopraindicati non si rendesse disponibile, il Servizio Risorse Umane, provvederà a formalizzare un incarico di consulenza al professionista utilmente collocato negli elenchi predisposti dalla commissione e riportati nel verbale, agli atti del Servizio Risorse Umane;
- c) di precisare che la copertura finanziaria dei costi previsti dal presente atto, pari a complessivi € 10.800,00 sarà imputato sul conto 43.06.130 "Consulenze e collaborazioni veterinarie" Bilancio Sanitario 2017;
- d) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato schema di contratto recante le modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione di cui sopra (allegato "B", composto da n. 7 pagine);
- e) di stabilire che l'onere complessivo onnicomprensivo (comprensivo anche di marche da bollo), nonché i relativi centri di costo, derivante dal presente provvedimento è precisato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;



- g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella

COGNOME	NOME	PROFilo PROFESSIONALE	STRUTTURA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	DATA PRESUNTA INIZIO INCARICO	DATA PRESUNTA SCADENZA INCARICO	UNITA' DI MISURA DELLA PRESTAZIONE	QUANTITA' PRESTAZIONE	Oneri anno 2017				BILANCIO	CODICE CONTO DI BILANCIO	DESCRIZIONE CONTO DI BILANCIO	CENTRO DI COSTO
								COSTO COMPLESSIVO (ai netto delle marche da bollo) ANNO 2017	MARCHE DA BOLLO ANNO 2017	COSTO COMPLESSIVO (comprensivo di marche da bollo) ANNO 2017	PROGRAMMA DI SPESA				
SFAMENI	CHIARA	VETERINARIO	Distretto Veterinario n. 2 Lonato	02/05/17	01/08/17	ORE NEL PERIODO	200	€ 5.394,00	€ 6,00	€ 5.400,00	14002/2017	SANITARIO	43.06.130	CONS.COLLAB. VETERIN.COMM.	03020400
FERRARI	VALENTINA VERONICA	VETERINARIO	Distretto Veterinario n. 2 Lonato	02/05/17	01/08/17	ORE NEL PERIODO	200	€ 5.394,00	€ 6,00	€ 5.400,00	14002/2017	SANITARIO	43.06.130	CONS.COLLAB. VETERIN.COMM.	03020400

Rep. n.  
 Cl. 1.4.15

**SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO  
 AUTONOMO**

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata anche "Committente" o "A.T.S.") con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980, posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-brescia.it – di cui il rappresentante legale pro tempore è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari (a ciò delegato dal Direttore Generale con nota prot. n. 0012927 del 11.02.2016)

E

La Sig.ra ..... (di seguito denominato anche "Professionista"), nata a .....(....) il....., residente in ..... (....) via ....., ..... di cittadinanza ..... - Codice Fiscale ..... - Partita I.V.A. ....

PREMESSO CHE

- a) L'A.T.S. di Brescia, giusto decreto del Direttore Generale n. .... del ....., intende acquisire la collaborazione di un Veterinario, con rapporto di lavoro autonomo e libero professionale;
- b) il Professionista dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina Veterinaria conseguito il ..... e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, compresa l'acquisizione a suo esclusivo carico dei crediti formativi ECM nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni in materia (vedi art. 19 del presente contratto), rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di lavoro autonomo *ut supra*;
- c) Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, ovvero se dipendente, in possesso di idonea autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

**ART. 1**  
**RICHIAMO**

1.1 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

**ART. 2**  
**OGGETTO**

- 2.1 Il Professionista – in conformità alle vigenti disposizioni – si obbliga a fornire al Committente prestazioni professionali in qualità di Veterinario.
  - 2.2 La collaborazione del Professionista avrà ad oggetto attività proprie dell'area di Igiene degli Alimenti in due macelli industriali operanti sul Distretto Veterinario di Lonato.
  - 2.3 La struttura di svolgimento dell'incarico è il Distretto Veterinario di Lonato. L'Agenzia, per motivi oggettivi, anche al fine di una più efficace ed efficiente gestione delle proprie
- Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari

attività, potrà unilateralmente assegnare anche temporaneamente l'attività svolta dal Professionista, o una sua parte, con congruo preavviso, ad altre strutture dell'Agenzia.

### **ART. 3**

#### **NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO**

- 3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Professionista opererà quale libero Professionista e, in quanto tale, quale collaboratore indipendente dall'A.T.S., rimanendo inteso che, in forza di tale qualifica, lo stesso si dedicherà allo svolgimento del presente incarico nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, continuato e semplicemente coordinato con l'organizzazione dell'Agenzia, così come disciplinato dagli artt. 2222 e segg. del c.c. e dalle leggi speciali regolanti i rapporti di lavoro autonomo, incluse le disposizioni inerenti la disciplina fiscale e previdenziale.
- 3.2 Essendo comune intenzione delle parti escludere qualsivoglia vincolo di subordinazione, anche gerarchica, del Professionista nei confronti del Committente, volendo le parti espressamente dar luogo ad un rapporto di collaborazione autonoma e libero professionale, si dà atto che il Professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.T.S. con le modalità attuative infra precisate, conformi al disposto delle anzidette disposizioni e delle norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la specifica attività professionale.
- Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale anche per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con le norme di legge e con l'interesse del Committente.
- 3.3 Il Professionista dovrà ovviamente tenere presenti, in quanto applicabili, le disposizioni diramate dalla Direzione A.T.S., in particolare dal Direttore Sanitario dell'A.T.S. per le responsabilità che per legge ad esso competono.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO**

- 4.1 Il Professionista si obbliga ad eseguire personalmente le prestazioni contrattuali coordinando la propria attività con quella degli altri professionisti operanti all'interno dell'A.T.S., nell'ambito di un rapporto paritetico con i medesimi ed improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza.
- 4.2 Il Professionista dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo.
- 4.3 Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Professionista non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
- 4.4 Il Professionista ha facoltà di sospendere le sue prestazioni anche in più riprese. In tali casi il Professionista darà adeguato preavviso in forma scritta, almeno 15 giorni prima, salvi casi di forza maggiore, al fine di consentire al Committente l'eventuale prosieguo, con i mezzi ritenuti più idonei, del servizio affidato, al fine di garantire la necessaria continuità e il regolare svolgimento dell'erogazione delle prestazioni. In considerazione della particolare natura delle prestazioni e della necessità di assicurare continuità delle stesse, la sospensione dell'attività è consentita fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi per anno solare, rapportati al periodo di durata dell'incarico; oltre tale termine l'A.T.S. ha la facoltà di recedere dal contratto.
- 4.5 L'attività descritta verrà svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Professionista. L'Agenzia si impegna a fornire, se ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature. È in ogni caso escluso al Professionista l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all'Agenzia.
- 4.6 Il Professionista si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Agenzia senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.
- 4.7 In applicazione del principio di rotazione degli incarichi, il professionista può essere chiamato, in caso di comprovata necessità dell'Agenzia, a svolgere l'oggetto dell'incarico

Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari

stabilito dal contratto individuale anche presso una struttura dell'Agenzia diversa da quella abituale.

- 4.8 Il Professionista, a mente di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1 del D.L. n. 179/2012 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), che ha esteso l'obbligo di comunicazione al registro delle imprese e all'albo delle imprese artigiane della propria casella di PEC (di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008 (conv. legge n. 2/2009)) anche alle imprese individuali, indica la seguente utenza personale PEC, alla quale l'Agenzia invierà ogni comunicazione relativa al rapporto di cui al presente contratto:  
Casella di PEC: .....@.....
- 4.9 Per i fini previsti dall'art. 15 comma 1 lettera b del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il Professionista invierà all'Agenzia, prima dell'inizio dell'incarico, tramite il proprio indirizzo PEC, il file pdf in formato testuale del proprio curriculum vitae in formato europeo, contenente pure gli elementi curriculari dichiarati in fase di ammissione alla procedura selettiva. Il Professionista si assume la completa responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dichiarati nell'anzidetto curriculum vitae, anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito internet dell'A.T.S. di Brescia degli anzidetti dati. Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili.
- 4.10 Il professionista si impegna a sottoscrivere, ai sensi dell' art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", apposita dichiarazione su file pdf in formato aperto, con la propria firma digitale, sul modello fornito dall'ATS, da pubblicare sul sito web dell'ATS di Brescia, concernente i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- 4.11 Il professionista si impegna a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, apposita dichiarazione su file pdf in formato aperto, con la propria firma digitale, sul modello fornito dall'ATS, da pubblicare sul sito web dell'ATS di Brescia, relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
- 4.12 Il professionista si adeguerà alle procedure Agenziali, che potranno anche prescrivere al medesimo professionista l'utilizzo di strumenti informatici forniti dall'Agenzia, che consentano la tracciabilità, il monitoraggio e il rilascio di certificazioni e ricevute all'utenza, relative alle prestazioni rese all'ambito dell'Agenzia in cui il professionista presta la propria attività.
- 4.13 L'Agenzia, per motivi oggettivi collegati ad una obiettiva riduzione dei volumi di attività presso la struttura ove il Professionista svolge l'incarico, verificatasi successivamente all'inizio del presente incarico, al fine di una più efficace ed efficiente gestione delle proprie attività, potrà procedere unilateralmente, esperito inutilmente quanto previsto dal punto 2.3 del presente contratto, alla eventuale riduzione del monte ore previsto dall'art. 6, con corrispondente riduzione del compenso spettante al Professionista.

## **ART. 5**

### **PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE**

- 5.1 Il Professionista opererà coordinando la propria attività con l'organizzazione della Committente A.T.S., secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto.

## **ART. 6**

### **COMPENSO**

- 6.1 L'A.T.S. riconoscerà al Professionista un compenso onnicomprensivo lordo (comprensivo anche di marche da bollo) pari a **€ 5.400,00**.  
Il compenso è al lordo di qualunque ritenuta previdenziale e/o fiscale attuale e/o futura.  
Il Professionista si impegna a prestare la propria opera, con un impegno orario totale pari a complessive **ore 200** nell'arco del periodo di cui all'art. 7. Eventuali ore prestate in aggiunta non saranno retribuite. Un eventuale deficit orario alla fine dell'incarico comporterà una decurtazione del compenso complessivamente pattuito per un importo proporzionale alle ore non prestate.



- 6.2 Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto; al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo.
- 6.3 Il compenso verrà liquidato ed accreditato al Professionista previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante Misure urgenti per la presentazione della "fattura elettronica", nel rispetto degli eventuali termini stabiliti a livello dell'Agenzia.
- 6.4 La corresponsione del compenso potrà avere luogo anche tramite anticipi con periodicità non inferiore al mese in ragione dello stato di avanzamento dell'attività affidata e comunque secondo criteri di proporzionalità.

## **ART. 7** **DURATA**

- 7.1 L'incarico è conferito a decorrere dal 02.05.2017 e terminerà il 01.08.2017, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso minimo di 30 giorni mediante raccomandata a.r. (a tal fine fa fede il timbro postale).
- 7.2 Ogni ulteriore accordo, concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto professionale di collaborazione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto, sottoscritto dalle parti. E' esclusa ogni forma di proroga salvo che per particolari esigenze organizzative a parità di spesa. A tal fine, sono inefficaci autorizzazioni dell'Agenzia al proseguimento dell'attività che non siano anticipatamente decretate dal Direttore Generale, per le quali l'Agenzia provvederà ad una sollecita stipula di conforme contratto.
- 7.3 Qualora la disdetta fosse comunicata con un preavviso inferiore, l'altra parte avrà diritto, a titolo di penale, ad un importo corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolato secondo criteri di proporzionalità.
- 7.4 L'Agenzia si riserva, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso, anche la facoltà di inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni causati.
- 7.5 Nel caso di recesso di una delle parti verrà corrisposto al Professionista un compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Nel caso in cui l'oggetto del contratto sia costituito da una relazione tecnica finale il predetto criterio di proporzionalità non avrà effetto.

## **ART. 8** **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

- 8.1 Il presente contratto sarà automaticamente risolto, in conformità all'art. 1463 c.c.:
- nel caso di decesso o di invalidità del Professionista. Ai fini del presente contratto, invalidità significa infermità fisica o mentale, che renda il Professionista incapace di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto per un periodo superiore a 120 giorni consecutivi;
  - nell'eventualità in cui, in qualsiasi momento, venga meno anche uno solo dei requisiti di legge posseduti dal Professionista per l'esercizio dell'attività oggetto della presente collaborazione.
- 8.2 Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'ATS di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto e/o ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.
- 8.3 Nel caso di gravi violazioni da parte del professionista degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, l'ATS di Brescia potrà provvedere alla risoluzione del rapporto e/o ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti.
- 8.4 L'Agenzia si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto qualora, nonostante preventivo avviso al professionista, lo stesso non provveda a fornire tempestivamente, ai sensi di legge, le dichiarazioni da pubblicare sul sito internet dell'Agenzia di cui ai punti 4.8 - 4.9 - 4.10 - 4.11.
- 8.5 L'Agenzia si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto qualora il professionista non adempia agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'art. 19 del presente contratto.

Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari

**ART. 9**  
**MODIFICHE**

9.1 Le parti convengono altresì che nessuna modifica del presente contratto sarà valida ed efficace se non venga pattuita e provata per iscritto.

**ART. 10**  
**QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE**

10.1 Il Professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

**ART. 11**  
**SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

11.1 Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni.

Presso l'A.T.S. sono presenti:

la U.O. Prevenzione e Protezione:

- il Responsabile della Unità Operativa (RSPP): tel. 030 3838533;

la U.O. Medicina Preventiva:

- il Medico Competente: tel. 030 3838513 – 0309661244.

Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'A.T.S., darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.

**ART. 12**  
**RESPONSABILITA'**

12.1 Il Professionista deve stipulare, a proprie spese, con un primario Istituto Assicurativo una polizza assicurativa sugli infortuni per la copertura di qualsivoglia infortunio che possa occorrere ad esso Professionista, esonerando l'Agenzia da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine, il professionista farà pervenire al Servizio Risorse Umane dell'ATS di Brescia, entro 10 giorni dalla firma del presente contratto e comunque prima dell'effettivo inizio delle prestazioni, copia del contratto stipulato, attestante la copertura assicurativa di cui sopra. Il mancato invio al Servizio Risorse Umane dell'A.T.S. di Brescia della suddetta polizza assicurativa in corso di validità costituisce giusta causa di recesso da parte del committente.

12.2 Il Professionista si assume la completa responsabilità per i danni causati o subiti in relazione allo svolgimento dell'attività professionale presso il committente.

**ART. 13**  
**ESCLUSIVITA' DEL PRESENTE ACCORDO**

13.1 Le parti richiamano, per quanto non disciplinato dal presente accordo, le disposizioni di cui agli artt. da 2222 a 2237 e seguenti del codice civile, restando esclusa l'applicabilità tra le parti di ogni diversa disposizione normativa esterna, che regolamenti il rapporto di lavoro libero – professionale oggetto del presente accordo, ad esclusione di quelli richiamati dal presente contratto e di quelle norme imperative connesse direttamente all'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.

**ART. 14**  
**REVOCA ED ANNULLAMENTO DI OGNI PRECEDENTE PATTUIZIONE**

14.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione intervenuta tra le parti.

**ART. 15**  
**COMUNICAZIONI**

15.1 Qualunque comunicazione, richiesta o permessa dal presente contratto, sarà produttiva di effetti se trasmessa per telegramma, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta

Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari

elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno indirizzate, salvo che sia diversamente disposto per iscritto dalla parte interessata, all'indirizzo (recapito) risultante in premessa al presente contratto.

#### **ART. 16**

##### **TUTELA DEI DATI**

16.1 Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

16.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico – amministrativo o scientifico di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

#### **ART. 17**

##### **CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

17.1 Il professionista dichiara di aver preso visione, sul sito internet dell'Agenzia [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti generali-Provvedimenti inerenti l'Organizzazione e la Programmazione dell'Agenzia":

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - del Codice di Comportamento approvato con decreto del Direttore Generale n. 69 del 05.02.2015;
- e si impegna ad espletare le attività inerenti l'incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte in tali Codici.

17.2 Il professionista si impegna all'osservanza di quanto previsto dal decreto D.G. n. 55 del 31.01.2017, "Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il periodo 2017-2019" visionabile sul sito internet dell'Agenzia [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente- Disposizioni generali – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione", conscio che la violazione del medesimo è sanzionabile con la risoluzione o decadenza dal rapporto libero-professionale.

#### **ART. 18**

##### **UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AGENZIALI**

18.1 Il Professionista è tenuto al rispetto del "Regolamento dell'Agenzia sull'utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica – rete intra/internet – postazioni di lavoro)", approvato con decreto D.G. n. 179 del 05.04.2013, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia (<http://www.ats-brescia.it>).

#### **ART. 19**

##### **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

19.1 Il Professionista, secondo quanto prescritto dall'Allegato 1, punto 3.2.3.c, della D.G.R. n. 2569 del 31.10.2014, si impegna a trasmettere annualmente, nella forma stabilita dalla legge, la documentazione comprovante l'avvenuto aggiornamento in relazione al profilo professionale rivestito, di cui al presente contratto.

#### **ART. 20**

##### **CONTROVERSIE**

20.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Brescia.

Reso in duplice originale in Brescia, presso la sede dell'A.T.S. in data .....

Il presente contratto di lavoro individuale è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Tufari

Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Brescia lì, .....

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia  
per delega del Direttore Generale  
Direttore Servizio Risorse Umane  
Dott. Marco Tufari

Il Professionista  
Sig.ra .....

Si approvano espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 3 NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO; art. 4 MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO; art. 5 PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE; art. 6 COMPENSO; art. 7 DURATA; art. 8 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE; art. 9 MODIFICHE; art. 11 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; art. 12 RESPONSABILITA'; art. 13 ESCLUSIVITA' DEL PRESENTE ACCORDO; art 14 REVOCA ED ANNULLAMENTO DI OGNI PRECEDENTE PATTUIZIONE; art. 15 COMUNICAZIONI; art. 17 CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia  
per delega del Direttore Generale  
Direttore Servizio Risorse Umane  
Dott. Marco Tufari

Il Professionista  
Sig.ra .....